

La sentenza della Corte di Giustizia 23 marzo 2006 e l'indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia

Con la sentenza del 23 marzo 2006 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha contribuito in maniera determinante a risolvere il problema della compatibilità con il testo della direttiva comunitaria 18 dicembre 1986, n. 653 (artt. 17 e 19) dei criteri di quantificazione dell'indennità di fine rapporto nei contratti di agenzia, così come previsti dalla contrattazione collettiva italiana (aec del 1992¹).

La questione risolta dalla Corte di Giustizia trae origine da una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Cassazione italiana con ordinanza interlocutoria n. 20410/04 del 18 ottobre 2004.

La Corte di Cassazione, aveva infatti sottoposto alla Corte di Giustizia le due seguenti questioni pregiudiziali:

- a) se sia possibile ritenere che l'art. 19 della direttiva sia interpretabile nel senso di considerare legittima una normativa nazionale quale quella italiana (aec del 1992), che consente di liquidare all'agente un'indennità prescindendo dalle condizioni previste dall'art. 17 della direttiva (apporto e sviluppo di clientela e rispondenza ad equità della corresponsione) e da quantificarsi non in applicazione dei criteri della direttiva, ma sulla base dei parametri degli accordi economici, con la conseguenza che l'indennità, anche in presenza dei requisiti della direttiva, è riconosciuta in misura minore rispetto a quella massima della direttiva e comunque a quella che avrebbe potuto essere in concreto stabilita dal giudice se si fosse attenuto alla direttiva e non agli aec.
- b) se la quantificazione dell'indennità di fine rapporto debba essere effettuata applicando criteri analitici, sulla base di quanto è avvenuto nella giurisprudenza tedesca, o se sia viceversa accettabile un criterio di quantificazione di tipo sintetico, che valorizzi il criterio di equità, prendendo quale punto di partenza il limite massimo previsto dalla direttiva.

Su queste due problematiche la Corte di Giustizia si è espressa in maniera molto chiara, di fatto escludendo che i criteri di calcolo dell'indennità così come previsti dagli accordi economici collettivi italiani del 1992, possano considerarsi in linea con il testo della direttiva.

¹ Più precisamente dall'aec 27 novembre 1992 per il settore commerciale, che ha sostituito le norme in tema di indennità di fine rapporto del precedente aec 9 giugno 1988 (di fatto riproponendo però identici criteri di calcolo).

Senza voler entrare nel dettaglio della pronuncia, mi pare opportuno sottolinearne alcuni passaggi, che possono aiutare a comprendere l'iter argomentativo seguito dalla Corte e le motivazioni poste a base della pronuncia.

Anzitutto la Corte, richiamando una propria precedente pronuncia² ha sottolineato un aspetto fondamentale del regime istituito dagli artt. 17 – 19 della direttiva, costituito dal suo carattere imperativo sotto il profilo della tutela dell'agente commerciale.

Inoltre, ha evidenziato chiaramente che nell'ambito della normativa comunitaria le norme che consentono una deroga ad un principio generale, quali quella di cui all'art. 19 della direttiva 86/653, , debbono essere interpretate restrittivamente.

Conseguenza logica di queste premesse è che l'art. 19 della direttiva impone di valutare eventuali deroghe ai criteri di cui all'art. 17 della direttiva *ex ante*, e cioè al momento in cui le stesse sono previste dalle parti.

In altri termini, per poter apportare una deroga all'art. 17 della direttiva è necessario che le parti che intendono adottarla siano in grado di prevederle da subito le conseguenze al momento della cessazione del rapporto, escludendo che le stesse risultino sfavorevoli all'agente.

Applicando tale principio ai criteri di quantificazione dell'indennità così come previsti dall'aec del 1992, per poterli considerare validi, è necessario che gli stessi siano in grado di garantire all'agente **in ogni caso** un'indennità superiore o identica a quella che risulterebbe dall'applicazione dell'art. 17.

La prima questione va quindi risolta nel senso che l'art. 19 della direttiva non consente alle parti, anche richiamando un aec, di sostituire ai criteri fissati dall'art. 17, n. 2 per l'individuazione dell'indennità di fine rapporto³, criteri differenti.

L'unica possibilità di sostituzione è condizionata alla dimostrazione che questi differenti criteri garantiscano in ogni caso all'agente un'indennità pari o superiore rispetto a quella che deriverebbe dall'applicazione del predetto art. 17.

In relazione alla seconda questione, la Corte ha preso atto che l'art. 17, pur costruendo un regime imperativo, non contiene indicazioni dettagliate per il calcolo dell'indennità.

L'assenza di tali indicazioni comporta quindi che i singoli Stati membri, pur nel rispetto dell'ambito delineato dall'art. 17 e dai criteri oggettivi di quantificazione ivi previsti, godono di un potere discrezionale liberamente esercitabile.

Conseguenze della pronuncia

Per quanto attiene alle conseguenze di questa pronuncia, la Corte di Cassazione, nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale dell'ottobre 2004⁴, aveva indicato due possibili

² Sentenza 9 novembre 2000, causa C-381/98, Ingmar, in *Dir Comun. e degli Scambi Int.*, n. 2/2001, p. 303 e ss. , con mio commento, A. Venezia, *L'applicazione necessaria degli artt. 17 e 18 della direttiva 86/653 sui contratti di agenzia ed il trattamento di fine rapporto nella legge inglese di attuazione.*

³ E cioè l'apporto e lo sviluppo di clientela con sostanziali vantaggi per il proponente anche dopo la cessazione del rapporto e la rispondenza ad equità della corresponsione.

⁴ Rinvio sul punto per approfondimenti al mio commento, A. Venezia, *I criteri di calcolo dell'indennità nel contratto di agenzia al vaglio della Corte di Giustizia*, in *Agenti & Rappresentanti*, n. 6/ 2004, p. 12 e ss

alternative qualora la Corte di Giustizia avesse fornito chiarimenti interpretativi e più precisamente:

- 1) una interpretazione diretta della normativa italiana sulla base di tali chiarimenti, in applicazione del principio elaborato dalla Corte di Giustizia che impone al giudice nazionale di interpretare le proprie norme interne sia precedenti che successive all'entrata in vigore di una direttiva, alla luce della lettera e della *ratio* della direttiva medesima.
- 2) sollevare una questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 76 della Costituzione, che la Cassazione potrebbe promuovere direttamente.

Entrambe le strade restano aperte, anche se certamente sarebbe a mio avviso più opportuno uniformare il testo dell'art. 1751 c.c. al contenuto dell'art. 17, n. 2 della direttiva, inserendo anche nel primo un criterio di quantificazione dell'indennità.

Certo è tuttavia che la soluzione sino ad oggi adottata da una parte rilevante della giurisprudenza italiana, basata sull'assenza nell'art. 1751 c.c. di un criterio di quantificazione dell'indennità di fine rapporto, con la conseguente applicazione degli accordi economici collettivi, appare non più praticabile.

Milano, 5 aprile 2006

Alberto Venezia
Avvocato in Milano
av@albertovenezia.it
albertovenezia avvocati